

DANIELA BIANCHINI

Università LUMSA di Roma, Italia | Facoltà di Giurisprudenza

ORCID: 0000-0003-2627-9348

La proposta di legge italiana contro l'omofobia: un pericolo per la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà educativa delle famiglie e la tutela dei minori

THE ITALIAN LAW PROPOSAL AGAINST HOMOPHOBIA: A DANGER
TO THE FREEDOM OF EXPRESSION OF THOUGHT, THE EDUCATIONAL
FREEDOM OF FAMILIES AND THE PROTECTION OF MINORS

Summary

Currently in Italy there is discussion on a bill (Ddl no. 2005) formally aimed at combating discrimination based on sexual orientation and gender identity. Due to the vagueness of the rules, the vagueness of some terms and the use of the instrument of criminal sanctions, the Ddl no. 2005 nevertheless presents serious risks for the freedom of expression of thought about sexuality and related issues. The school would be one of the areas most affected by these limitations. With reference to the school context, it is necessary to distinguish the effects under two evaluation profiles: a first profile concerning the effects of the provisions of the bill as a whole and a second profile specifically concerning the effects relating to art. 7 of the bill.

Keywords: gender identity, freedom of expression of thought, minors, educational primacy of parents, freedom of teaching

Introduzione

In Italia si è acceso un ampio dibattito attorno ad una proposta di legge contro l'omofobia¹, conosciuta come «Ddl Zan» (disegno di legge Zan), dal nome del primo firmatario. Il testo, intitolato *Misure di prevenzione e di contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità* raccoglie cinque proposte di legge² presentate sul tema dell'omotransfobia e si propone di contrastare nell'ordinamento italiano le discriminazioni di cui al titolo del testo, attraverso l'estensione della legge Mancino, ossia della legge che sanziona la propaganda e l'istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Giova considerare che il riferimento alla disabilità è stato inserito nel testo soltanto alla fine del mese di ottobre 2020, con il plausibile intento di aumentare il consenso. Tuttavia, in diverse norme del Ddl Zan la disabilità non viene presa in considerazione, a dimostrazione della strumentalità del suo inserimento in un testo che ha ben altre finalità rispetto a quelle che ci si potrebbe aspettare dal titolo³.

Se infatti l'obiettivo dichiarato del Ddl Zan è quello di introdurre misure di contrasto contro le discriminazioni e la violenza «per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità», in realtà, dall'esame dei singoli articoli del testo e dall'analisi dei presupposti su cui lo stesso si fonda (emergenza sociale e vuoto normativo), si comprende come, al di là dell'obiettivo dichiarato nel titolo, la proposta di legge abbia in realtà lo scopo di diffondere nella società la teoria gender, attraverso il controverso termine dell'identità di genere su cui la stessa si fonda. Una conferma in tal senso è data dal fatto che il centro destra nel mese di maggio 2021 ha presentato un disegno di legge (n. 2205) intitolato *Modifiche al codice penale in materia di circostanze*

1 Il termine “omofobo” è stato introdotto nella comunità scientifica nel 1972 attraverso la sua utilizzazione in un testo di George Weinberg intitolato *Society and the Healthy Homosexual*. Per approfondimenti, si veda P. Gusmeroli, L. Trappolin, *Raccontare l'omofobia in Italia. Genesi e sviluppo di una parola chiave*, Torino 2019.

2 Le proposte sono le seguenti: C-107 (Boldrini), C-569 (Zan), C-868 (Scalfarotto), C-2171 (Perantoni), C-2255 (Bartolozzi).

3 A completezza, giova considerare che in diversi articoli dei dieci di cui si compone il testo manca qualsiasi riferimento alla disabilità. Più precisamente, non si parla di disabilità nell'art. 1 dove vengono precisati i significati dei termini utilizzati, nell'art. 7 relativo all'istituzione della Giornata nazionale (che infatti è indicata in rubrica come “Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”) di cui si parlerà più diffusamente nelle pagine seguenti, nell'art. 8 relativo all'elaborazione della strategia nazionale di prevenzione, nell'art. 9 relativo all'istituzione dei centri contro le discriminazioni e nell'art. 10 relativo alle statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza.

aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell'origine etnica, credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa che ha trovato l'ostilità dei sostenitori del Ddl Zan, malgrado preveda una copertura anche maggiore contro le discriminazioni: la ragione, come è stato affermato espressamente da alcuni sostenitori del Ddl Zan durante i dibattiti pubblici, sta nel fatto che il testo presentato dal centro destra non fa riferimento all'identità di genere⁴.

Il Ddl Zan è stato approvato alla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 ed è passato al Senato per l'esame, come previsto dall'iter legislativo dell'ordinamento italiano: in caso di approvazione, il testo diventerà legge ed entrerà in vigore dopo la promulgazione, altrimenti, laddove venissero apportate modifiche, il testo dovrà tornare alla Camera dei deputati per un nuovo esame. L'ordinamento italiano prevede infatti che per poter diventare legge un testo debba essere approvato da entrambe le camere che compongono il Parlamento (Camera dei deputati e Senato della Repubblica) nella medesima formulazione.

Il testo, rubricato al Senato come Ddl 2005, è stato oggetto di numerose critiche da parte di autorità religiose⁵, del mondo accademico e delle associazioni a tutela dei minori (per il coinvolgimento delle scuole e dei bambini nelle attività previste dall'art. 7 comma 3). In particolare, sono stati messi in evidenza i pericoli della previsione della sanzione penale sulla base di termini vaghi che non consentono di comprendere quali comportamenti, in concreto, possano dirsi discriminatori e quindi essere sanzionati penalmente. Inoltre, sono previste pene piuttosto severe, che comprendono anche la reclusione da un anno e sei mesi fino a quella

4 Per approfondimenti, si veda, fra i tanti, l'articolo di F. Manti, *"Il Ddl Zan così non funziona". La sinistra smonta la legge*, pubblicato il 5 maggio 2021 su «Il Giornale».

5 A tal proposito, si osservi che anche la Santa Sede ha manifestato perplessità sul Ddl 2005 e nel mese di giugno 2021 ha attivato i propri canali diplomatici chiedendo formalmente allo Stato italiano, attraverso una nota verbale, di modificare il testo in quanto si porrebbe in contrasto con alcuni articoli del Concordato del 1929 così come modificati dall'Accordo di revisione del 1984. Più precisamente, nella nota verbale della Segreteria di Stato Sezione per i rapporti con gli Stati (n. 9212/21/RS) datata 17 giugno 2021 si legge: *«la Segreteria di Stato rileva che alcuni contenuti dell'iniziativa legislativa – particolarmente nella parte in cui si stabilisce la criminalizzazione delle condotte discriminatorie per motivi “fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere” – avrebbero l'effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime concordatario. Diverse espressioni della Sacra Scrittura, della Tradizione ecclesiale e del Magistero autentico dei Papi e dei Vescovi considerano, a molteplici effetti, la differenza sessuale, secondo una prospettiva antropologica che la Chiesa cattolica non ritiene disponibile perché derivata dalla stessa Rivelazione divina. [...] La Segreteria di Stato auspica pertanto che la Parte italiana possa tenere in debita considerazione le suddette argomentazioni e trovare una diversa modulazione del testo normativo, continuando a garantire il rispetto dei Patti Lateranensi»*.

più grave di sei anni, con un'ampia discrezionalità dei giudici. Il rischio è quindi che, nell'incertezza che si possa essere accusati di discriminazione e puniti per aver manifestato – seppur legittimamente – il proprio pensiero, si arrivi ad una generalizzata «auto-censura».

Il 6 luglio 2021 è stata fissata al 13 luglio successivo la data di avvio della votazione in Aula al Senato⁶: il testo è sostenuto in particolare dal Partito democratico e dal Movimento Cinque Stelle, anche se non sono mancate manifestazioni di perplessità da parte di alcuni loro membri⁷, mentre i partiti di centro destra hanno fin dall'inizio messo in risalto la natura liberticida del testo, solo apparentemente finalizzato a tutelare gli omosessuali e i transessuali, tanto che non sono mancate voci contrarie all'approvazione del Ddl Zan anche da parte di omosessuali.

Le preoccupazioni maggiori riguardano i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero che si avrebbero qualora il testo diventasse legge nella formulazione con cui è stato approvato alla Camera dei deputati il 4 novembre 2020, in quanto in tal caso verrebbe pericolosamente introdotto in Italia un reato di opinione⁸.

Come è emerso in più occasioni nei vari dibattiti pubblici, in sede di audizioni parlamentari e come è stato più volte affermato dall'autorevole dottrina intervenuta in materia, il rifiuto del disegno di legge contro l'omotransfobia non

- 6 Dopo la pausa estiva, al 27 settembre 2021, non è stata ancora ripresa la discussione in Senato del testo, malgrado la volontà di accelerare le votazioni manifestata nei mesi scorsi dai sostenitori. Per alcuni il rallentamento sarebbe dovuto alle elezioni amministrative che si terranno il 3 e il 4 ottobre in diversi comuni, fra cui quello di Roma. Per altri la ragione della mancata calendarizzazione sarebbe piuttosto dovuta al fatto che i proponenti si sarebbero resi conto che, alla luce dell'ampio dibattito che si è acceso sul disegno di legge dopo la sua approvazione alla Camera dei deputati (nel quale sono state evidenziate le numerose criticità del testo, che non erano state adeguatamente affrontate durante l'esame da parte dei deputati, peraltro avvenuto in tempo di emergenza sanitaria per COVID-19), lo stesso rischierebbe di non essere approvato. Per fare chiarezza sul punto, gli esponenti del partito di opposizione (Fratelli d'Italia), contrari all'approvazione del Ddl 2005, in data 14 settembre 2021 hanno chiesto la calendarizzazione del disegno di legge: i sostenitori del testo, che fino al mese di luglio ritenevano necessario procedere con la massima urgenza, nel mese di settembre hanno invece preferito prendere tempo.
- 7 Anche fra i sostenitori del Ddl Zan vi sono stati coloro che, alla luce delle osservazioni presentate nel corso delle audizioni, hanno manifestato perplessità per l'inserimento del concetto di *identità di genere*, proponendo di eliminarlo. Tuttavia, da parte dei firmatari del testo, è giunto un netto rifiuto alla possibilità di eliminare il riferimento all'identità di genere.
- 8 Per approfondimenti, si vedano, fra i tanti: M. Pellissero, *La parola pericolosa. Il confine incerto del controllo penale del dissenso*, «Questione giustizia» (2015) 4; A. Spena, *Libertà di espressione e reati di opinione*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale» 2007, p. 689 ss.; A. Ambrosi, *Libertà di pensiero e manifestazione di opinioni razziste e xenofobe*, «Quaderni costituzionali» 2008, p. 519 ss.; L. Alesiani, *I reati di opinione. Una rilettura in chiave costituzionale*, Milano 2006.

deve essere erroneamente interpretato come mancanza di interesse nei confronti degli omosessuali o dei transessuali. Posto che nell'ordinamento italiano esistono già norme che sanzionano ogni forma di discriminazione e che quindi tutelano anche gli omosessuali e i transessuali in caso di atti discriminatori o lesivi della loro dignità ed integrità fisica, ciò che è stato messo in discussione del Ddl 2005 è che lo stesso, al di là dell'obiettivo dichiarato di contrastare le discriminazioni (obiettivo certamente condivisibile e su cui non si discute) all'atto pratico – in ragione delle disposizioni di cui si compone – comporterebbe una compressione ingiustificata di alcune libertà fondamentali, imponendo di fatto una determinata concezione antropologica dell'uomo, di cui si dirà meglio di seguito.

In dottrina, proprio muovendo da queste riflessioni, si è ritenuto che le norme del Ddl 2005, al vaglio della Corte costituzionale, sarebbero giudicate contrarie alla costituzione⁹.

1. Il Ddl 2005 costituisce un pericolo per la libertà di manifestazione del pensiero

Il disegno di legge in esame, pertanto, lungi dall'essere uno strumento di tutela contro le discriminazioni¹⁰, costituisce piuttosto un pericoloso strumento di limitazione della manifestazione del pensiero in materia di sessualità¹¹, volendo di fatto imporre la visione antropologica alla base della teoria gender¹², che nega la dimensione sessuata dell'individuo: quanto appena affermato si ricava dal fatto che il disegno di legge è formulato attorno al controverso concetto di *identità di genere*, elemento alla base della teoria gender, al quale i promotori hanno più volte ribadito di non voler rinunciare, malgrado le criticità emerse durante il confronto politico e messe in evidenza anche da autorevole dottrina¹³.

9 Sul punto, si veda, fra i tanti, L.A. Mazzarolli, *Il D.d.l. Zan, se messo alla prova della Costituzione, non la passa... e per colpa sua. La linea rossa tra «pensare», «dire» e «fare» non è – già oggi – affatto sottile. Ovvero, del chi troppo vuole, spesso rischia di nulla stringere*, «AmbienteDiritto.it» (2021) 2, pp. 1–20, <https://bit.ly/2Zsv2sH>.

10 Cfr. M. Graglia, *Omofobia. Strumenti di analisi di intervento*, Roma 2012.

11 Per approfondimenti, si veda *Omofobi per legge. Colpevoli per non aver commesso il fatto*, a cura di A. Mantovano, Siena 2020; *Legge omofobia. Perché non va*, a cura di A. Mantovano, Siena 2021, dove viene riportato il Ddl Zan articolo per articolo con relativo commento puntuale e documentato.

12 Per approfondimenti, fra i tanti, si vedano: M.L. Di Pietro, *Bioetica e famiglia*, Roma 2008; M. Peeters, *Il gender. Una questione politica e culturale*, Cinisello Balsamo 2014; A.R. Vitale, *Gender. Questo sconosciuto*, Verona 2016.

13 Fra i tanti, si veda F. Vari, *Il fine non giustifica i mezzi. In tema di «violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere»*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 20 (2020) 2, pp. 119–129.

Come già osservato, persino fra i sostenitori del Ddl 2005 vi sono state posizioni piuttosto critiche circa il riferimento all'*identità di genere*, termine considerato vago ed indeterminato («identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere ... indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione»¹⁴) e, in quanto tale, contrario a quelli che sono i principi di tassatività e sufficiente determinatezza alla base dell'ordinamento penale.

È plausibile ritenere che la genericità delle norme e la previsione della sanzione penale in caso di violazione¹⁵, determinerebbero quale effetto quello di indurre le persone ad evitare di manifestare in pubblico il proprio pensiero sul tema della sessualità e su tutte le questioni ad esso relative. Questioni – come ad esempio l'adozione da parte di coppie omosessuali¹⁶, la maternità surrogata¹⁷ o l'educazione dei minori nelle scuole – che necessitano, invece, di un confronto aperto e rispettoso, a tutela della società e delle sue componenti più giovani, per evitare che, nell'assenza di dibattito pubblico, si radichino concezioni prive di fondamento scientifico e si impedisca di fatto la possibilità di aderire legittimamente a visioni della vita e dei rapporti umani diverse da quelle che si vorrebbe imporre attraverso l'esclusione del dialogo e del confronto.

Il Ddl 2005 – per la vaghezza dei termini e il ricorso allo strumento della sanzione penale – pone dunque in serio pericolo la libertà di manifestazione del pensiero e, favorendo di fatto l'imposizione di un pensiero unico, si pone altresì in contrasto con il fondamentale principio pluralistico, che costituisce l'architrave del carattere democratico dell'ordinamento italiano.

Non va inoltre dimenticato che i due presupposti – l'emergenza sociale e il vuoto normativo – su cui i sostenitori del Ddl 2005 hanno basato le proprie argomentazioni a sostegno della sua approvazione sono del tutto prive di fondamento: a) dai dati forniti dal Ministero dell'Interno attraverso l'OSCAD risulta in maniera palese come l'argomento dell'emergenza sociale sia artefatto e strumentale, in quanto le segnalazioni relative a crimini di odio pervenute negli ultimi anni riguardano principalmente la razza, l'etnia e la religione e soltanto

14 Cfr. art. 1 lett. d) del Ddl 2005. In dottrina si è osservato come questa definizione apra la strada all'autocertificazione di genere (*Self-Id*).

15 Cfr. M. Ronco, *Il principio di legalità*, in *Scritti patavini*, t. I, Torino 2017.

16 Per approfondimenti sul tema, fra i tanti, si vedano: E. Canzi, *Omogenitorialità, filiazioni e dintorni. Un'analisi critica delle ricerche*, Milano 2017; G. Salvi, *Percorsi giurisprudenziali in tema di omogenitorialità*, Napoli 2018.

17 Per approfondimenti sul tema, fra i tanti, si vedano: P. Binetti, *Maternità surrogata: un figlio a tutti i costi*, Roma 2016; D. Danna, *Maternità. Surrogata? Nel bazar della vita: il prezzo di un figlio? Trattabile*, Trieste 2017; S. Serravalle, *Maternità surrogata, assenza di derivazione biologica e interesse del minore*, Napoli 2018.

in una percentuale minima riguardano l'orientamento sessuale, il che esclude che si possa parlare di «emergenza sociale»;

- b) dalla mera lettura del Codice penale e dall'esame della giurisprudenza circa i reati commessi in relazione all'orientamento sessuale della vittima, risulta evidente che non vi sono neppure vuoti normativi, in quanto nell'ordinamento italiano sono già sanzionate le offese (art. 595 cod. pen.), le percosse (art. 581 cod. pen.), le violenze (art. 575 c.p.) ecc. commesse ai danni di qualunque persona, senza fare alcuna distinzione. Inoltre, il Codice penale prevede anche due aggravanti, ossia la minorata difesa e i motivi abietti e futili (art. 61 comma 1, n. 1 cod. pen.), che già trovano applicazione anche nei casi di reati commessi in relazione dell'orientamento sessuale della vittima.

Ne consegue che il Ddl 2005, per come è formulato, esclude – o comunque ostacola gravemente – il pubblico e legittimo confronto sociale sulle tematiche relative alla sessualità umana, pretendendo di imporre – con il pretesto della lotta contro le discriminazioni – un pensiero unico e dominante.

2. Le limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero riguarderebbero ogni ambito della vita sociale, compresa la scuola

Quanto finora osservato porta a ritenere che, laddove il Ddl 2005 venisse approvato, vi sarebbero gravi ripercussioni sull'intera società, in quanto la limitazione della libertà di manifestazione del pensiero riguarderebbe tutti gli ambiti nei quali si svolge la vita sociale.

L'ambito maggiormente colpito – nonché quello più delicato perché riguarda anche i minori – sarebbe la scuola, ove la compressione della libertà di manifestazione del pensiero produrrebbe effetti negativi in termini di:

- limitazione della libertà educativa dei genitori (che nel manifestare contrarietà a certi insegnamenti o attività potrebbero essere ritenuti «omofobi»),
- limitazione della libertà di insegnamento (gli insegnanti che manifestassero opinioni contrarie alla teoria gender potrebbero ad esempio essere accusati di discriminazione, con evidenti conseguenze sul piano professionale e giuridico),
- grave pregiudizio per la formazione scolastica dei minori (in quanto sarebbero privati di un ambiente aperto e pluralista e verrebbe fortemente limitata la capacità di critica e il confronto delle opinioni).

Del resto, l'interesse a diffondere la cultura gender nelle scuole è stata manifestata chiaramente dai sostenitori del Ddl 2005 nei vari dibattiti pubblici e si evince anche dall'art. 7 comma 3 dello stesso disegno di legge, che prevede il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in «cerimonie, incontri e ogni altra

iniziativa utile» per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 dello stesso articolo, ossia per la promozione della «cultura del rispetto e dell'inclusione» unicamente basata sul tema dell'«orientamento sessuale» e dell'«identità di genere».

3. Brevi riflessioni sulle criticità dell'art. 7 del disegno di legge n. 2005

L'art. 7 comma 3 del Ddl 2005 prevede «l'istituzione della Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia», finalizzata alla promozione della «cultura del rispetto e dell'inclusione», limitatamente all'orientamento sessuale e all'identità di genere. Le scuole di ogni ordine e grado, secondo quanto previsto dal combinato disposto del secondo e terzo comma dell'articolo, sono chiamate ad organizzare «cerimonie, incontri, e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1».

– Prima criticità: non c'è alcun riferimento alla disabilità.

È piuttosto singolare riscontrare in un disegno di legge che formalmente intende introdurre «misure di prevenzione e contrasto della discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità» una palese mancanza di attenzione verso una categoria che pretenderebbe di tutelare: non si comprende, infatti, per quale ragione la disabilità sia stata esclusa dalla Giornata nazionale e dalle relative cerimonie ed attività previste al comma 3 dell'art. 7.

Di certo la ragione non può rinvenirsi nel fatto che esiste già la Giornata internazionale delle persone con disabilità, posto che esiste già anche la Giornata internazionale contro l'omofobia, la transfobia e la bifobia. A ben vedere, detta esclusione è del tutto priva di valide motivazioni e sembra piuttosto dovuta al fatto di voler concentrare l'attenzione unicamente sull'«orientamento sessuale» e l'«identità di genere».

Del resto, durante il confronto in Commissione giustizia alla Camera la questione è stata sollevata ed è stato altresì proposto di istituire, semmai, una Giornata contro ogni forma di discriminazione. Ebbene, questa proposta (che aveva l'obiettivo di promuovere una Giornata di riflessione contro ogni forma di discriminazione) è stata rifiutata senza alcuna valida ragione, a dimostrazione ulteriore che il vero interesse del Ddl 2005 non è tanto quello di prevenire e contrastare le discriminazioni, quanto piuttosto quello di diffondere la cultura che si basa sul concetto di «identità di genere», impedendo – anche attraverso il timore della sanzione penale – la circolazione di opinioni contrarie.

Sta di fatto che quella esclusione determina delle conseguenze in relazione alle attività di cui al comma 3 dell'art.7: la disabilità, non rientrando fra gli obiettivi di cui al comma 1 e non essendo neppure contemplata nel titolo della Giornata

nazionale, non potrà essere oggetto di promozione nell'ambito delle attività ed iniziative previste per la Giornata. Con riferimento alla scuola, questo significa, ad esempio, che gli insegnanti non potranno trattare in classe la tematica della disabilità, dovendo focalizzare l'attenzione esclusivamente sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere, facendo peraltro attenzione a non manifestare pensieri contrari alla teoria gender perché questo – stante l'incertezza terminologica del disegno di legge – potrebbe essere ritenuto discriminatorio e comportare accuse di omofobia.

– Seconda criticità: il Ddl 2005 pretenderebbe di introdurre a scuola argomenti basati sull'identità di genere, ossia argomenti che esulano dalla competenza scolastica e che, nell'interesse dei minori, devono invece essere lasciati alla responsabilità educativa dei genitori.

L'art. 7 comma 3 prevede il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in attività il cui contenuto non è specificato ma è comunque ricavabile sia dal riferimento al comma 1, sia dall'esperienza che è già stata fatta in occasione dei numerosi tentativi operati da varie associazioni LGBT (in diversi Paesi) di introdurre la "cultura gender" nelle scuole, attraverso il coinvolgimento di studenti ed insegnanti in varie attività (es. spettacoli teatrali, visione di cartoni animati, lettura di favole, ascolto di testimonianze di esponenti del mondo LGBT ecc.).

I genitori, in Italia, hanno potuto impedire l'ingresso nelle scuole di attività basate sull'«identità di genere» e la «fluidità di genere» facendo valere il loro diritto fondamentale di scelta educativa, la cui rilevanza è stata ribadita anche dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR) con la circolare n. 0019534 del 20/11/2018, emanata proprio per impedire l'ingresso nelle scuole di insegnamenti o attività confliggenti con la libertà educativa delle famiglie.

Il coinvolgimento delle scuole – ossia dei bambini, degli adolescenti e degli insegnanti – previsto dall'art. 7 comma 3 viola, pertanto, in modo palese il riparto di competenze fra la scuola e i genitori, secondo cui non compete alla scuola la trattazione di tematiche particolarmente sensibili come quelle relative alla sessualità.

Detto riparto di competenze si ricava dal combinato disposto degli artt. 30 e 34 della Costituzione italiana.

Soltanto ai genitori è infatti riconosciuta¹⁸ – dall'art. 30 della Costituzione Italiana e dalle fonti internazionali – la responsabilità di provvedere all'educazione e all'istruzione della prole, con la conseguenza che compete in via esclusiva ai

¹⁸ Art. 30 della Costituzione Italiana: «1. È dovere e diritto dei genitori mantenere, educare ed istruire i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. 2. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. 3. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio

genitori la responsabilità di prendere decisioni che riguardano lo sviluppo psico-fisico dei figli. Ciò significa in ultima analisi che i genitori hanno l'autorità di decidere *come e quando* affrontare con i propri figli tematiche concernenti la sfera più intima.

Secondo l'art. 34 della Costituzione italiana¹⁹, «la scuola è aperta a tutti». Per dare piena attuazione al disposto costituzionale è quindi necessario che lo Stato garantisca un'offerta formativa che non soltanto sia in grado di far acquisire ai minori le conoscenze necessarie ma che sia anche fondata su valori condivisi. La scuola pubblica, per essere davvero «aperta a tutti», deve essere una comunità accogliente e deve promuovere la partecipazione, il rispetto e il confronto, in modo da realizzare un ambiente dove gli studenti possano comprendere il valore della condivisione e della pacifica convivenza. Ne consegue che tematiche ideologiche e divisive non possono trovare ingresso nella scuola, in quanto andrebbero ad alterare gli equilibri e si porrebbero come ostacoli ad un'effettiva *apertura* secondo il disposto dell'art. 34 della Costituzione Italiana

La scuola è quindi chiamata ad accogliere tutti, senza fare distinzioni e senza porre condizioni o limiti lesivi dei diritti fondamentali.

A tal proposito giova ricordare che l'art. 28 della Convenzione ONU del 1989, nel rispetto del diritto all'educazione dei minori, impone agli Stati di adottare «ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano».

Coerentemente con questo principio, il MIUR, al fine di impedire nelle scuole lo svolgimento di attività o insegnamenti contrari alla competenza scolastica e al primato educativo dei genitori, nel 2018 ha ribadito che «la partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curriculum obbligatorio, ivi inclusi gli ampliamenti dell'offerta formativa di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 275 del 1999, è, per sua natura, facoltativa e prevede la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni, o degli stessi se maggiorenni. In caso di non accettazione, gli studenti

ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
4. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità».

¹⁹ Art. 34 della Costituzione Italiana: «1. La scuola è aperta a tutti. 2. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 3. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 4. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso».

possono astenersi dalla frequenza. Al fine del consenso, è necessario che l'informazione alle famiglie sia esaustiva e tempestiva»²⁰.

Come è evidente, la scuola non può prevedere insegnamenti personalizzati per ciascuno studente. Pertanto, a garanzia dell'interesse e della dignità di ciascun minore e nello stesso tempo di tutti i minori coinvolti, deve proporre un'offerta formativa equilibrata, che possa soddisfare le esigenze educative di tutti e al contempo non escludere nessuno, neppure indirettamente.

Per tale ragione, ad esempio, il buon senso ha sempre consigliato di evitare a scuola messaggi politici: a scuola gli studenti devono apprendere quelli che sono i valori dell'ordinamento, devono imparare a conoscere e rispettare i diritti fondamentali dell'uomo ma non devono essere orientati verso un partito piuttosto che un altro. Lo stesso vale per tutte le altre tematiche divisive che, in quanto tali, esulano dalla competenza della scuola. Ne consegue che a scuola, per le stesse ragioni, *mutatis mutandis*, non debbano essere svolte attività concernenti l'identità di genere.

A tal ultimo proposito, giova considerare l'erroneità di quanto affermato dai sostenitori del Ddl 2005 a sostegno dell'introduzione nelle scuole di insegnamenti basati sull'identità di genere, secondo cui questi sarebbero finalizzati a contrastare fenomeni di bullismo legati all'orientamento sessuale delle vittime.

Si tratta di un'argomentazione del tutto pretestuosa, in quanto il contrasto al bullismo non passa di certo attraverso l'introduzione di insegnamenti divisivi e controversi sulla sessualità, bensì attraverso l'educazione di bambini e adolescenti al rispetto di tutte le persone in ragione della loro dignità umana.

A scuola, attraverso l'educazione civica, vengono trasmessi agli studenti i valori su cui si fonda la pacifica convivenza, viene insegnata l'importanza della solidarietà e viene spiegato il significato del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione Italiana.

Semmai, al fine di favorire lo sviluppo armonioso dei minori e al contempo contrastare il fenomeno del bullismo può essere utile introdurre nelle «l'educazione dell'intelligenza emotiva», come è stato proposto di recente in Italia anche da due progetti di legge, uno proveniente da senatori e l'altro proveniente da deputati²¹, in cui è stata messa in evidenza l'opportunità di offrire agli studenti strumenti volti a stimolare la capacità di comprensione degli altri, allo scopo di migliorare la qualità delle relazioni umane e contrastare efficacemente ogni fenomeno di bullismo.

20 Cfr. circolare MIUR prot. n. 0019534 del 20/11/2018.

21 Disegno di legge n. 1635 del 3 dicembre 2019 e Proposta di legge n. 2782 del 13 novembre 2020.

La scuola è infatti chiamata a formare i minori in modo che questi possano acquisire tutte le competenze necessarie per il sano ed equilibrato sviluppo della personalità e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali a tutela dei minori, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalle fonti internazionali, fra cui *in primis* la Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che nel preambolo pone in primo piano un presupposto fondamentale per la tutela dei diritti dei minori: occorre «*preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà*».

I minori, come è stato più volte ricordato anche dall'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza italiana, hanno dunque il diritto di crescere in uno spirito di eguaglianza e solidarietà, di essere liberi di esprimere la propria opinione con la certezza di essere ascoltati, di crescere in un ambiente sano e favorevole allo sviluppo armonioso e completo della personalità, nonché di ricevere assistenza e protezione dalle istituzioni e di essere protetti da ogni forma di violenza fisica o psicologica.

Infine, a fugare ogni possibile dubbio circa l'incompetenza della scuola a trattare tematiche relative all'identità di genere o all'orientamento sessuale è intervenuto anche il MIUR, che in maniera chiara ed incontrovertibile ha affermato che fra le tematiche estranee ai compiti e agli obiettivi della scuola vi è senz'altro quella relativa all'identità di genere: il Ministero, nel precisare quali conoscenze vadano trasmesse a scuola ha affermato testualmente che fra queste «non rientrano in nessun modo né “ideologie gender” né l'insegnamento di pratiche estranee al mondo educativo»²².

Proprio sulla base di questa circolare del MIUR, tra l'altro, di recente l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha dovuto ritirare un documento – intitolato *Linee guida per la scuola: strategie di intervento e promozione del benessere dei bambini e degli adolescenti con varianza di genere* – che aveva diffuso nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio e che era stato da subito ritenuto illegittimo dalle associazioni a tutela dei minori. Le Linee guida avevano lo scopo di promuovere attività ed insegnamenti sulla varianza di genere, in palese contrasto con i principi sopra enunciati in materia di competenza scolastica.

Ebbene, anche alla luce di quanto accaduto nel Lazio, è plausibile ritenere che, qualora il Ddl 2005 diventasse legge, sarebbe molto difficile per i genitori e gli

²² Cfr. Prot. n. 1972 del 15/09/2015.

insegnanti impedire l'ingresso di certe attività che già attualmente, in spregio ai principi esistenti, i sostenitori della cultura gender stanno tentando di imporre nelle scuole.

Preme qui osservare che ai fini dell'inclusione di eventuali minori con varianza di genere – nell'interesse di tutti i minori coinvolti – la soluzione non può essere certo quella di introdurre nelle scuole insegnamenti controversi, bensì quella di attuare strategie che prevedano, da una parte, fra i compagni di classe, la promozione dell'inclusione attraverso il dialogo rispettoso ed il confronto e, dall'altra, il rafforzamento della collaborazione fra gli insegnanti e le singole famiglie interessate, in modo da individuare le situazioni di disagio, valutare e comprenderne le cause e attuare interventi mirati volti ad offrire al minore gli strumenti necessari per affrontare il percorso scolastico serenamente²³.

– Terza criticità: la previsione delle attività di cui all'art. 7 comma 3 non tiene conto del rapporto di collaborazione scuola/famiglia e del primato educativo dei genitori.

La scuola e i genitori sono chiamati a formare i minori e garantire loro il fondamentale diritto all'educazione e all'istruzione²⁴: si tratta di soggetti che hanno competenze diverse²⁵ e che, nel reciproco rispetto dei ruoli, devono collaborare nell'interesse dei minori.

Soltanto ai genitori è infatti riconosciuto il diritto-dovere di educare ed istruire i figli, mentre alla scuola compete un ruolo di supporto, tanto che i genitori potrebbero anche legittimamente decidere, nel rispetto della normativa prevista, di provvedere direttamente all'istruzione dei propri figli (c.d. *educazione parentale*).

Inoltre, le fonti internazionali riconoscono espressamente il primato educativo dei genitori²⁶, in virtù del quale, come si è visto, ci sono tematiche che esulano

²³ Per approfondimenti, si veda: D. Onori, D. Bianchini, *Educazione all'intelligenza emotiva, non l'ideologia gender*, «L'Opinione delle idee» 21 giugno 2021, <https://bit.ly/36Aw06N>, già pubblicato sul sito del Centro Studi Livatino (www.centrostudilivatino.it) in data 18 giugno 2021, <https://bit.ly/3dTLtaC>.

²⁴ Sul tema, si vedano, fra i tanti: F. Moro, *Famiglia e scuola*, Milano 2003; L. Migliorini, P. Cardinali, *Scuola e famiglia. Costruire alleanze*, Roma 2013; S. Matteoli, *Il patto educativo. Proposte e strumenti per costruire relazioni positive fra insegnanti e famiglie*, Milano 2014; M. Montessori, *La scuola è libertà*, Milano 2016; M. Fogliani, *Scuola e famiglia. La costruzione dell'alleanza e la gestione della classe*, Milano 2020; M. De Simone, *Libertà in educazione. Percorsi teorici*, Milano 2020; D. Chiusaroli, *Relazione scuola-famiglia ed emergenze educative*, Roma 2021.

²⁵ Sul punto, cfr. L. Pati, *Scuola e famiglia, Relazione e corresponsabilità educativa*, Brescia 2019.

²⁶ Cfr. art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: «I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli».

dalla competenza scolastica, in quanto rientrano nella sfera educativa di esclusiva competenza dei genitori.

Come affermato dal MIUR nella circolare del 22/11/2012 (prot. n. 0003214), avente ad oggetto la trasmissione delle Linee di indirizzo sulla corresponsabilità educativa, occorre dare rilievo alla collaborazione educativa tra scuola e famiglia, che è «fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle parti nel reciproco rispetto delle competenze» ed è necessaria per «offrire ai ragazzi la più alta opportunità di sviluppo armonico e sereno».

Nelle Linee di indirizzo del 2012 sulla corresponsabilità, il MIUR sottolinea che genitori ed insegnanti hanno ruoli diversi e che la corresponsabilità si basa proprio sul reciproco riconoscimento e rispetto dei ruoli, nonché sulla *condivisione dei valori*: quest'ultimo elemento conferma ulteriormente la necessità, soprattutto nell'interesse dei minori, di evitare che nella scuola siano trattati argomenti divisivi e controversi.

Che sull'identità di genere vi sia contrasto e divisione è evidente, come è emerso dal dibattito politico e sociale sul tema e come è emerso dalle recenti reazioni circa il documento sulla varianza di genere diramato dall'Ufficio scolastico regionale del Lazio cui sopra si è fatto cenno.

Introdurre tematiche divisive e prive, peraltro, di fondamento scientifico avrebbe senz'altro delle ripercussioni negative sul rapporto scuola/famiglia e, prima ancora, andrebbe a violare il diritto fondamentale dei genitori di educare liberamente i propri figli.

Giova a tal proposito considerare che quelle attività di cui all'art. 7 comma 3, proprio in quanto giustificate dalla preparazione alla Giornata nazionale, troverebbero una legittimazione all'interno delle scuole, con la conseguenza che i genitori non potrebbero neppure più invocare il consenso informato (oltre ai limiti della libertà di manifestazione del pensiero che già di per sé determinerebbero una compressione della libertà educativa dei genitori, come sopra si è detto).

– Quarta criticità: gli insegnanti sarebbero costretti a partecipare alle attività di cui all'art. 7 comma 3, pur non condividendo i messaggi trasmessi agli studenti e senza poter manifestare il dissenso o discutere sull'argomento.

L'introduzione nelle scuole di tematiche divisive e prive di fondamento scientifico contrasta altresì con la libertà di insegnamento²⁷ riconosciuta ai docenti

²⁷ Art. 33 della Costituzione Italiana: «1. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. 2. La repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. 3. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 4. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento

dall'art. 33 della Costituzione Italiana- «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento»-, che trova la propria *ratio* nell'esigenza di garantire i docenti da costrizioni o condizionamenti da parte dello Stato al fine di salvaguardare il pluralismo e garantire agli studenti un ambiente scolastico aperto al confronto delle idee e rispettoso dei diritti fondamentali²⁸.

La libertà di insegnamento, secondo quanto previsto dalla Costituzione, è funzionale al godimento pieno ed effettivo del diritto all'istruzione e di conseguenza allo sviluppo democratico della società: l'insegnamento deve essere libero, perché solo in questo modo ha spazio nella scuola il senso critico necessario per gli obiettivi di formazione integrale dei minori.

Il compito affidato agli insegnanti che operano nella scuola non è meramente quello di trasmettere agli studenti delle «informazioni» nei vari campi del sapere: l'insegnamento ha una portata più ampia, ed è finalizzato alla piena formazione della personalità dei discenti, alla loro valorizzazione e all'acquisizione della capacità di critica indispensabile per partecipare attivamente alla vita sociale²⁹.

– Quinta criticità: introdurre nella scuola insegnamenti divisivi e controversi è senz'altro contrario ai principi posti a tutela dei minori, i quali vanno tutelati da insegnamenti anche solo potenzialmente dannosi per il loro sano ed equilibrato sviluppo psicofisico.

Un insegnamento che crea confusione e che induce bambini e adolescenti a credere che possano bloccare senza problemi il loro sviluppo sessuale in attesa di decidere a quale genere appartenere, che parla loro di «fluidità di genere» (concetto che si ricava dall'art. 1 lettera d del Ddl 2005)³⁰ può forse dirsi che concorra al sano ed equilibrato sviluppo dei minori?

scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. 5. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 6. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

28 Sul tema, fra i tanti, si vedano: A. Angelucci, G. Aragno, *Le mani sulla scuola. La crisi della libertà di insegnare e di imparare*, Roma 2020; G. Di Genio, *Libertà di insegnamento, metodo comparato e tutela dei disabili*, Torino 2020.

29 Per approfondimenti, fra i tanti, si veda: M.V. Isidori, *La formazione dell'insegnante inclusivo. Superare i rischi vecchi e nuovi di povertà educativa*, Milano 2019.

30 Cfr. art. 1 del Ddl 2005: «Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento sessuale si intende l'attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l'identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall'aver concluso un percorso di transizione».

Certamente no, come è possibile dedurre dalle esperienze di altri Paesi, fra cui il Regno Unito, dove negli ultimi anni sono stati introdotti nei programmi ministeriali insegnamenti basati sull'identità di genere, con la conseguenza che si è assistito ad un progressivo aumento esponenziale di transizioni di genere fra i minori (anche di età compresa fra i dieci e gli undici anni): un fenomeno che ha destato molta preoccupazione nella società e soprattutto fra i genitori, tanto che il Ministero dell'istruzione britannico ha sentito l'esigenza di emanare, nello scorso mese di settembre, delle Linee guida in cui ha precisato che è sbagliato ritenere che un minore possa appartenere ad un sesso diverso in base alle preferenze da lui manifestate. Il Ministero dell'istruzione britannico è dovuto intervenire perché quelle numerose transizioni di genere sono state messe in correlazione proprio con i messaggi trasmessi, nelle scuole, a bambini ed adolescenti circa la *fluidità del genere*: nel corso delle lezioni sull'identità di genere i minori possono infatti essere indotti a dubitare del loro sesso, può essere loro insinuato il dubbio che potrebbero stare in un corpo diverso da quello che biologicamente appare e che se hanno qualche perplessità possono anche bloccare il proprio sviluppo sessuale ricorrendo a trattamenti ormonali. Si tratta di messaggi molto pericolosi, che possono creare grave confusione nei minori, in particolare in quelli più fragili, che in misura maggiore rispetto agli altri possono essere disorientati, messi a disagio da certi discorsi e trovarsi in uno stato di sofferenza.

Alla luce del comma 3 dell'art. 7 del Ddl 2005 è inoltre opportuno domandarsi se un insegnamento basato su una teoria priva di fondamento scientifico, che si discosta dal dato biologico pretendendo di convincere che la distinzione sessuale dell'essere umano sia una mera costruzione sociale – perché a questo si allude quando si parla di *identità di genere* – possa o meno dirsi rispettoso del superiore interesse dei minori a ricevere un'istruzione di qualità.

La risposta è certamente negativa, in quanto la qualità dell'istruzione si misura in termini di raggiungimento degli obiettivi previsti, fra i quali si annoverano il pieno ed armonioso sviluppo della personalità del minore, il senso della sua dignità e la capacità di critica.

Come affermato nella Risoluzione dell'Assemblea parlamentare del Parlamento europeo n. 1904 del 4 ottobre 2012: «per garantire il diritto fondamentale all'educazione, l'intero sistema educativo deve assicurare l'eguaglianza delle opportunità ed offrire un'educazione di qualità per tutti gli allievi, con la dovuta attenzione non solo di trasmettere il sapere necessario all'inserimento professionale e nella società, ma anche i valori che favoriscono la difesa e la promozione dei diritti fondamentali, la cittadinanza democratica e la coesione sociale». L'Assemblea parlamentare, nella medesima Risoluzione, ha inoltre precisato che

«è a partire dal diritto all'educazione così inteso che bisogna comprendere il diritto alla libertà di scelta educativa» e pertanto gli Stati hanno l'obbligo di rispettare «il diritto dei genitori assicurando questa educazione e questo insegnamento conformemente alle loro convinzioni religiose e filosofiche».

4. Conclusioni: a tutela di genitori, insegnanti e minori non sarebbe comunque sufficiente modificare o eliminare l'art. 7 del Ddl 2005

Le previsioni di cui all'art. 7 del Ddl 2005 si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di educazione e formazione dei minori, nonché in materia di libertà di educazione dei genitori e di insegnamento dei docenti, per le ragioni di cui si è detto.

Tuttavia, per come è formulato il disegno di legge si ritiene che non sarebbe comunque sufficiente – a tutela di minori, genitori ed insegnanti – modificare il contenuto dell'art. 7.

Gli altri articoli che compongono il testo, infatti, potrebbero comunque operare anche in ambito scolastico indipendentemente dall'art. 7, determinando non soltanto la limitazione della libertà di manifestazione del pensiero di cui si è detto ma anche l'introduzione di attività o insegnamenti gender nelle scuole: laddove infatti venisse manifestata opposizione a detta introduzione da parte di genitori, dirigenti scolastici o insegnanti – come è stato fatto finora – questi potrebbero essere accusati di discriminazione e denunciati.

Inoltre, i docenti non sarebbero più liberi di insegnare certe materie, in quanto laddove affermassero pensieri contrari alla teoria gender – come, ad esempio, la differenza biologica fra uomo e donna presente fin dalla nascita e insita nel DNA – potrebbero essere accusati di discriminazione, rischiare un procedimento penale e persino l'applicazione di una sanzione, dal momento che il disegno di legge non chiarisce cosa sia lecito e cosa non lo sia. La libertà di insegnamento verrebbe così svuotata dei suoi contenuti essenziali, ossia dell'autonomia didattica e della libera espressione culturale del docente.

È evidente che di fronte al rischio di subire lo stigma sociale di *omofobo* se non addirittura di essere denunciato e sanzionato, la maggior parte delle persone «per quieto vivere» mortificherebbe la propria libertà evitando di manifestare in pubblico le proprie opinioni.

Le limitazioni subite da genitori e insegnanti alle loro rispettive libertà e il timore da ambo le parti di esprimere liberamente il proprio pensiero per le ragioni sopra rappresentate potrebbero dunque condizionare negativamente il rapporto di collaborazione scuola/famiglia, rendendolo più formale e distaccato.

Tutto ciò avrebbe delle ricadute anche sulla formazione dei minori in termini di impoverimento sotto il profilo culturale, relazionale e valoriale. Oltre ovviamente ai pregiudizi che i minori potrebbero subire in seguito all'introduzione di insegnamenti basati sull'identità di genere che, come si è precisato, potrebbero entrare nelle scuole anche a prescindere dall'art. 7, attraverso l'applicazione delle altre norme.

Bibliografia

- Alesiani L., *I reati di opinione. Una rilettura in chiave costituzionale*, Milano 2006.
- Ambrosi A., *Libertà di pensiero e manifestazione di opinioni razziste e xenofobe*, «Quaderni costituzionali» 2008.
- Angelucci A., Aragno G., *Le mani sulla scuola. La crisi della libertà di insegnare e di imparare*, Roma 2020.
- Binetti P., *Maternità surrogata: un figlio a tutti i costi*, Roma 2016.
- Canzi E., *Omogenitorialità, filiazioni e dintorni. Un'analisi critica delle ricerche*, Milano 2017.
- Chiusaroli D., *Relazione scuola-famiglia ed emergenze educative*, Roma 2021.
- Danna D., *Maternità. Surrogata? Nel bazar della vita: il prezzo di un figlio? Trattabile*, Trieste 2017.
- De Simone M., *Libertà in educazione. Percorsi teorici*, Milano 2020.
- Di Genio G., *Libertà di insegnamento, metodo comparato e tutela dei disabili*, Torino 2020.
- Di Pietro M.L., *Bioetica e famiglia*, Roma 2008.
- Fogliani M., *Scuola e famiglia. La costruzione dell'alleanza e la gestione della classe*, Milano 2020.
- Graglia M., *Omofobia. Strumenti di analisi di intervento*, Roma 2012.
- Gusmeroli P., Trappolin L., *Raccontare l'omofobia in Italia. Genesi e sviluppo di una parola chiave*, Torino 2019.
- Isidori M.V., *La formazione dell'insegnante inclusivo. Superare i rischi vecchi e nuovi di povertà educativa*, Milano 2019.
- Legge omofobia. Perché non va*, a cura A. Mantovano, Siena 2021.
- Manti F., "Il Ddl Zan così non funziona". *La sinistra smonta la legge*, «Il Giornale» 5 maggio 2021.
- Matteoli S., *Il patto educativo. Proposte e strumenti per costruire relazioni positive fra insegnanti e famiglie*, Milano 2014.

- Mazzarolli L.A., *Il d.d.l. Zan, se messo alla prova della Costituzione, non la passa... e per colpa sua. La linea rossa tra «pensare», «dire» e «fare» non è – già oggi – affatto sottile. Ovvero, del chi troppo vuole, spesso rischia di nulla stringere*, «AmbienteDiritto.it» (2021) 2, pp. 1–20, <https://bit.ly/2Zsv2sH>.
- Migliorini L., Cardinali P., *Scuola e famiglia. Costruire alleanze*, Roma 2013.
- Montessori M., *La scuola è libertà*, Milano 2016.
- Moro F., *Famiglia e scuola*, Milano 2003.
- Omofobi per legge. Colpevoli per non aver commesso il fatto*, a cura A. Mantovano, Siena 2020.
- Onori D., Bianchini D., *Educazione all'intelligenza emotiva, non l'ideologia gender*, «L'Opinione delle idee» 21 giugno 2021, <https://bit.ly/36Aw06N>, già pubblicato sul sito del Centro Studi Livatino (www.centrostudilivatino.it) in data 18 giugno 2021, <https://bit.ly/3dTltaC>.
- Pati L., *Scuola e famiglia, Relazione e corresponsabilità educativa*, Brescia 2019.
- Peeters M., *Il gender. Una questione politica e culturale*, Cinisello Balsamo 2014.
- Pellissero M., *La parola pericolosa. Il confine incerto del controllo penale del dissenso*, «Questione giustizia» (2015) 4.
- Ronco M., *Il principio di legalità*, in *Scritti patavini*, t. I, Torino 2017.
- Salvi G., *Percorsi giurisprudenziali in tema di omogenitorialità*, Napoli 2018.
- Segreteria di Stato vaticana-Sezione per i rapporti con gli Stati, nota verbale (n. 9212/21/RS) del 17 giugno 2021 indirizzata allo Stato italiano.
- Serravalle S., *Maternità surrogata, assenza di derivazione biologica e interesse del minore*, Napoli 2018.
- Spena A., *Libertà di espressione e reati di opinione*, «Rivista italiana di diritto e procedura penale» 2007, p. 689 ss.
- Vari F., *Il fine non giustifica i mezzi. In tema di «violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere»*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale» 20 (2020) 2, pp. 119–129.
- Vitale A.R., *Gender. Questo sconosciuto*, Verona 2016.
- Weinberg G., *Society and the Healthy Homosexual*, New York 1972.

LA PROPOSTA DI LEGGE ITALIANA CONTRO L'OMOFOBIA: UN PERICOLO PER LA LIBERTÀ DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO, LA LIBERTÀ EDUCATIVA DELLE FAMIGLIE E LA TUTELA DEI MINORI

Riassunto

Attualmente in Italia si sta discutendo su un disegno di legge (Ddl n. 2005) formalmente finalizzato a contrastare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. In ragione della genericità delle norme, della vaghezza di alcuni termini e del ricorso allo strumento della sanzione penale, il Ddl 2005 presenta tuttavia seri rischi per la libertà di manifestazione del pensiero circa la sessualità e le tematiche ad essa relative. La scuola sarebbe uno degli ambiti maggiormente interessati da queste limitazioni. Con riferimento al contesto scolastico, occorre distinguere gli effetti sotto due profili di valutazione: un primo profilo concernente gli effetti delle norme del disegno di legge nel loro insieme e un secondo profilo concernente in maniera specifica gli effetti relativi all'art. 7 del disegno di legge.

Parole chiave: identità di genere, libertà di manifestazione del pensiero, minori, primato educativo dei genitori, libertà di insegnamento

Nota sull'Autore

Daniela Bianchi – dottore di ricerca in Diritto canonico ed ecclesiastico – Università degli Studi di Perugia, Cultore della materia in Diritto ecclesiastico e in Diritto di famiglia – Università LUMSA di Roma, Avvocato del foro di Roma, Membro della Commissione privacy dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Membro del Direttivo del Centro Studi Livatino, Coordinatore di redazione della Rivista semestrale on line L-JUS, Membro della redazione della «Rivista Archivio giuridico» (fascia A).

Cytowanie

Bianchini D., *La proposta di legge italiana contro l'omofobia: un pericolo per la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà educativa delle famiglie e la tutela dei minori*, „Colloquia Theologica Ottoniana” 37 (2021), s. 21–40. DOI: 10.18276/cto.2021.37-02.